

Att. sindaco Luciano Bacchetta

Att. Dot. Bruno Dcenti

Att. Ass. di competenza

Att. Presidente del consiglio

Att consiglieri tutti

Oggetto : integrazione alla interpellanza concorso per dirigenti

Il mutato quadro normativo risultante dalle modifiche apportate alla L 241/1990 da parte della L. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione) ha comportato un indirizzo giurisprudenziale all'interno dei T.A.R. Il nuovo art. 6 bis L. 241/1990 ha infatti aver introdotto più in generale obbligo di astensione "omnicomprensivo" di qualsiasi potenziale situazione di conflitto di interessi che possa inficiare il buon andamento e l'imparzialità della P.A., ponendosi quindi come norma giuridica finalizzata ad una più vasta ed efficace applicazione dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione, rispetto a quanto potrebbe garantire l'elenco tassativo previsto dall'art. 51 cpc;

Sulla natura non esclusiva e non tassativa del disposto dell'art. 51 cpc in materia di Commissioni relative ai concorsi pubblici si è pronunciato il T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara, che con sentenza del 22 ottobre 2015, n. 402 ha disposto la rinnovazione della procedura concorsuale sulla base della considerazione che sarebbe irragionevole, errato e privo di supporto normativo postulare che ai procedimenti concorsuali si applichi solo l'art. 51 c.p.c. dovendo altresì trovare applicazione l'art. 6 bis, della Legge n. 241 del 1990 (che, viceversa, riguardava indistintamente tutti i procedimenti amministrativi ed è norma sovraordinata, oltre che successiva in forza della modifica di cui alla Legge n. 190 del 2012). In maniera conforme si sono pronunciati anche il T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. 1, sent. del 19.02.2015; il T.A.R. Campania, sez. Salerno, sez. II, con sentenza del 17 marzo 2014 n. 580; nonché il T.A.R. Sardegna, sez. I, con sentenza del 5 giugno 2013 n. 459;

Il Consiglio di Stato infatti (Sezione III – sentenza n. 1628/2016) ha affermato che con riferimento all'applicazione degli artt. 1 e 6-bis della Legge 241/1990 alle Commissioni di concorso, la giurisprudenza ha escluso che essi possano aver inciso sui principi consolidati in materia, rilevando che “il dovere di astensione è funzionale al principio di imparzialità della Funzione Pubblica, di rilievo Costituzionale ex art. 97, della Costituzione, che deve orientare l'interprete ad un'applicazione ragionevole delle disposizioni in materia, rifuggendo da orientamenti formalistici e riconoscendo invece il giusto valore a quelle situazioni sostanziali suscettibili in concreto di riflettersi negativamente sull'andamento del procedimento per fatti oggettivi”.

Il Presidente di detta Commissione Ing Torrini, part-time presso lo stesso Ente e presso l'Ente Provincia di Perugia, dove risulta essere dipendente uno dei concorrenti, per adesso quello primo classificato nelle prove scritte, Ing. Moretti, accettando il proprio posto di ruolo in Provincia, in virtù di una selezione, ha precluso la possibilità del secondo concorrente, Ing. Moretti a potere vincere il posto messo a concorso proprio in Provincia. Non pare opportuno che sia nominato Presidente della Commissione.

Altro sì come previsto dalle norme già espresse nell'interrogazione segnaliamo che la documentazione relativa allo stato carichi pendenti dei commissari la documentazione non può superare il limite massimo dei trenta giorni dall'inizio del concorso e che lo stesso deve essere protocollato come atto di legalità del documento. L'Amministrazione tramite il portale trasparenza notificare la legittimità dei commissari in base alla certificazione prodotta .

Consigliere Rigucci Marcello

13/10/51